



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 08/10/2021

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, la cliente, assistita da avvocato e rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di essere intestataria di un BFP e che, presentatasi per l'incasso del controvalore, l'emittente le avrebbe indicato un importo sensibilmente inferiore a quanto spettante, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo del buono che costituirebbero *lex contractus* su cui la ricorrente avrebbe fatto legittimo affidamento.

Si rivolge pertanto all'Arbitro per ottenere il riconoscimento del maggiore controvalore del titolo che quantifica in complessivi € 76.745,46.

L'intermediario si è costituito eccependo preliminarmente che il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti fuori della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario, perché relativo a un buono emesso nel 1989, laddove l'Arbitro Bancario Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009 e, come statuito da questo Collegio con decisione n. 4786/19, "*ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento della banca oggetto di contestazione*".

Eccepisce altresì che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario perché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale, trattandosi di prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.



Nel merito fa invece presente che la serie di emissione del buono oggetto di ricorso è stata istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede che possa essere utilizzato il modulo della serie "P" purché su di esso siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q".

Nel caso di specie, il buono è stato sottoscritto su modulo cartaceo appartenente alla precedente serie P, con apposizione di un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. In relazione a tale ultimo periodo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati. Richiama in tale senso numerosi precedenti giurisprudenziali e conclude per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Con successive repliche la ricorrente insiste per l'accoglimento nel merito delle sue domande.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.

La controversia verte sull'accertamento dell'entità della somma dovuta dall'intermediario a titolo di rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P ed emesso nel 1989, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 istitutivo della serie Q, in relazione al quale la ricorrente lamenta il riconoscimento di un rendimento inferiore a quello pattuito e indicato sul buono.

Dall'esame documentale del buono si ricava che lo stesso è stato emesso su modulo originario della serie "O" che risulta sbarrata e modificata con dicitura indicante la serie "P"; sul retro sono riportati due timbri recanti due diversi rendimenti: uno relativo alla serie O/P e uno relativo alla serie Q.

Vanno innanzi tutto prese in considerazione le eccezioni preliminari fatte valere dalla resistente.

Quanto alla eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, in quanto sarebbe in contestazione una condotta risalente a data anteriore al 1° gennaio 2009 e consistente nella consegna, avvenuta nel 1989, di un buono fruttifero postale recante un timbro che ne disciplina il rendimento secondo certi criteri, l'eccezione deve essere disattesa in quanto il buono oggetto del ricorso è stato emesso successivamente al D.M. 13 giugno 1986 e la volontà delle parti si è formata sulla base del testo del buono fruttifero; ma allora non sembra venire in rilievo un ingannevole comportamento nella consegna del buono recante un timbro incompleto: viene invece in rilievo un contratto, che dispiega tutt'ora i suoi effetti e che, in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013, pure relativa a diversa fattispecie, ma da cui pare emergere un principio applicabile al caso in oggetto, riportando condizioni difformi dalle determinazioni ministeriali precedenti è da intendersi quale negozio in deroga ad esse e, pertanto, la controversia relativa all'applicazione di queste condizioni riguarda l'esecuzione del contratto e i suoi effetti, non la formazione e la consegna del buono in sé, collocate in un passato sottratto alla competenza temporale dell'Arbitro.

Del pari deve essere disattesa la seconda eccezione preliminare fatta valere dall'intermediario e secondo cui la materia oggetto del ricorso sarebbe sottratta alla competenza dell'Arbitro; va rammentata al riguardo la decisione del Collegio di



Coordinamento n. 5676/2013 secondo cui, al contrario: *“È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.*

Passando pertanto al merito della controversia, la sottoscrizione del buono oggetto di ricorso è avvenuta – come detto – nel 1989, cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore del D.M. menzionato (13 giugno 1986) istitutivo della serie Q.

Per decidere sul merito della questione sottoposta all’attenzione dell’Arbitro è dirimente la circostanza che il timbro correttivo dei rendimenti apposto sul retro nulla prevede per il periodo successivo al ventesimo anno.

Ed allora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Arbitro Bancario Finanziario (ex multis Collegio di Roma, decisione n. 15200 del 2018, Collegio Napoli, decisione n. 10048 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 3226 del 2018, Collegio Roma, decisione n. 8791 del 2017), la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, perché in tali casi la disciplina indicata sul titolo è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del sottoscrittore circa l’invarianza delle condizioni di rendimento, che possono essere modificate, in accordo con la normativa già in vigore, solo attraverso una corretta ed esaustiva integrazione/modifica della disciplina recata dal titolo (così il Collegio di Roma, decisione n. 8049 del 2018). Deve dunque considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono in quanto i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *“l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (...), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”* (ex multis, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 19053/18).



Dirimente è pure, nel senso sopra indicato, la sentenza di legittimità a sezioni unite (Cass., S.U., 15 giugno 2007, n. 13979) che ha statuito che *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*. Ed ancora: *“Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*.

Sul punto si è pronunciato anche il Collegio di coordinamento, con decisione n. 6142 del 2020 che ha statuito il seguente principio: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Principi che restano fermi e validi pur tenendo conto del fatto che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005 e successivamente Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), di talché *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013 e Collegio di Roma, decisione n. 19042/18).

Peraltro tali principi sono validi anche in presenza di due timbri correttivi, riportanti diversi tassi di interesse, avendo questo Collegio ritenuto che ciò non impedisca la riconducibilità del titolo alla serie più recente (cfr. decisione n. 25364 del 2018).

Alla luce di quanto rilevato, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo alla ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni originarie riportate sul retro dei buoni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO